

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL NIDO	
	D'INFANZIA DI MARANO SUL PANARO "CASTELLO" PER L'ANNO EDUCATIVO	
	2025/2026.	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 28 (ventotto) del mese di ottobre , con la	
	presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986	
	nr. 131,	
	TRA	
	l'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n.	
	02754930366) rappresentata nella persona del Dirigente della Struttura Welfare	
	Locale, Dott. Marco Antonioli, in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione	
	n. 06 del 06/08/2024, di seguito denominata semplicemente "Unione"	
	E	
	Il Sig. MARIO ROLI, nato a <i>OMISSIS</i> , residente a <i>OMISSIS</i> ,	
	il quale interviene nel presente atto quale legale rappresentante della Ditta Old	
	Castle s.r.l. con sede legale in Vignola. (MO) Via Volpi n. 77, C.F. e P.I.	
	n.03100220361, titolare e gestore del Nido d'infanzia privato CASTELLO con	
	sede in Marano s.P. Via della resistenza n. 230, di seguito denominato "E.T." (Ente	
	titolare);	
	PREMESSO:	
	che la L.R. 25 Novembre 2016 n. 19 "servizi educativi per la prima infanzia.	
	Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", riconosce il principio di	
	sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolar modo, all'art. 4 "Sistema	
	integrato e offerta diffusa di servizi integrativi per la prima infanzia", riconosce i	
	nidi d'infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con	
	l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando a tal fine alla Regione ed	
		1

	all'Ente Locale il compito di perseguire l'integrazione tra le diverse tipologie di	
	servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire	
	la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;	
	• che l'art. 5, lett. C), della Legge Regionale sopra citata prevede che i servizi	
	educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati,	
	accreditati, convenzionati con i Comuni;	
	• che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n.1564/2017,	
	ha approvato la nuova Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei	
	servizi educativi per la prima infanzia e in particolare con l'allegato B, ha	
	approvato le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi	
	educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;	
	• che la delibera regionale n. 704 del 13 maggio 2019 ad oggetto	
	"Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016"	
	sancisce che solo i nidi d'infanzia che abbiano ottenuto l'accreditamento	
	possono beneficiare di finanziamenti pubblici;	
	• che il D.Lgs. n.65/2917 pone le basi per la costituzione ed il consolidamento	
	del Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a	
	norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015,	
	n. 107;	
	DATO ATTO:	
	• che il Nido d'Infanzia CASTELLO è stato autorizzato al funzionamento con atto	
	della Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione, n. 56 del 5/05/2021,	
	e accreditato con atto n. 6 del 18/10/2022;	
	• che il Nido d'infanzia CASTELLO svolge da anni una funzione educativa e	
	sociale che contribuisce a soddisfare le richieste di servizi educativi per la	
		2

	prima infanzia delle famiglie residenti nel territorio di Marano sul Panaro, di	
	Guiglia, nonché nei territori limitrofi e può pertanto validamente inserirsi nel	
	sistema dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La presente Convenzione riguarda il convenzionamento di 12 posti per l'anno	
	educativo 2025-26 presso il Nido CASTELLO .	
	ART. 2 - CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA	
	L'E.T. accoglie il numero massimo di bambini previsto dalla propria autorizzazione	
	al funzionamento, senza distinzione di sesso, religione etnia e gruppo sociale anche	
	se di nazionalità straniera, o apolidi.	
	In relazione ai 12 posti oggetto della presente convenzione, i bambini vengono	
	accolti sulla base di regolamento predisposto in analogia al regolamento d'accesso	
	ai Nidi dell'Unione garantendo priorità d'accesso ai bambini nel seguente ordine:	
	1. bambini residenti nel Comune di Marano;	
	2. bambini residenti in altro Comune del territorio dell'Unione di cui almeno 1	
	genitore ha attività lavorativa a Marano e che risultano in lista d'attesa nella	
	graduatoria del Nido del Comune di residenza;	
	3. bambini residenti in altro Comune dell'Unione che risultano in lista d'attesa	
	nella graduatoria del Nido del Comune di residenza.	
	Ogni adempimento dovuto all'applicazione del regolamento d'accesso (formulazione	
	e gestione della graduatoria, comunicazioni alle famiglie, eventuali verifiche, ecc...)	
	è interamente a capo all'E.T.	
	ART. 3 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	
	L'E.T. secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2016 (art. 8) e ss.mm,	
		3

	assicura la massima trasparenza nella gestione del servizio e prevede la	
	partecipazione dei genitori alle scelte educative del Nido ed alla verifica sulla loro	
	attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Si	
	impegna a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e	
	flessibili di incontro e di collaborazione.	
	ART. 4 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI	
	Le famiglie interessate al servizio effettuano l'iscrizione presso l'E.T. entro il 31	
	marzo. L'esito delle iscrizioni verrà comunicato dall'E.T. ai servizi educativi e	
	scolastici dell'Unione Terre di Castelli entro l'avvio dell'anno educativo.	
	Così come previsto dalla L. R. n. 19/2016, l'E.T. deve prevedere una contribuzione	
	da parte delle famiglie differenziata in base alle loro condizioni socio-economiche.	
	Le rette di frequenza (e, se presente, il costo del buono pasto) richieste all'utenza	
	per la durata della presente convenzione sono obbligatoriamente oggetto di	
	confronto con l'Unione, ogni anno prima della raccolta delle iscrizioni, al fine di	
	verificarne la congruità con il sistema tariffario dei nidi pubblici.	
	ART. 5- SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO – Coordinamento Pedagogico	
	Distrettuale	
	L'E.T. si impegna ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia	
	territoriali, pubblici e privati, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a	
	sostegno della famiglia che assicuri il diritto dei bambini all'educazione, nel rispetto	
	dell'identità individuale, culturale e religiosa. A tal fine si impegna a partecipare	
	attivamente con il proprio coordinatore pedagogico al tavolo del Coordinamento	
	Pedagogico Distrettuale coordinato dall'Unione per:	
	contribuire ad un piano comune di proposte di aggiornamento per il personale	
	educatore,	
		4

	definire iniziative comuni per le famiglie utenti dei Nidi pubblici e privati dell'Unione,	
	condividere criteri e modalità di attuazione delle indicazioni regionali e statali nonché di utilizzo delle eventuali risorse,	
	per favorire la continuità tra Nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi sociali e sanitari.	
	ART. 6 - ADEGUATEZZA STRUTTURALE	
	L'E.T. garantisce il mantenimento di locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla L.R. N. 19/2016 nonché dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia n. 1564/2017.	
	ART. 7 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DE PERSONALE	
	L'E.T. si impegna a mantenere costantemente in servizio per la durata della convenzione un organico di educatori avente i titoli di studio richiesti dalla normativa ed in numero rapportato alla consistenza numerica dei bambini ed alla loro età, con riferimento al tempo pieno ed al tempo parziale, secondo i parametri definiti dalla stessa Direttiva Regionale. Al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente, verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di riferimento.	
	L'E.T. ha l'obbligo di ottemperare alla legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia"	
	ART.8 – PROGETTO PEDAGOGICO, FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO.	
	Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, l'E.T. garantisce:	
	- la presenza di un coordinatore pedagogico che, tra le altre funzioni, curi la	
		5

	predisposizione e l'attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la	
	programmazione delle attività educative nonché le modalità organizzative e di	
	funzionamento del servizio;	
	• la partecipazione del proprio personale docente a corsi di formazione e	
	aggiornamento nella misura di almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità	
	di personale;	
	• la comunicazione all'Unione all'avvio dell'anno educativo della programmazione	
	e delle tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento non condivise in	
	CPD.	
	ART.9 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	
	L'E.T. è tenuto a presentare all'Unione prima dell'avvio dell'anno scolastico:	
	- elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con specificazione per i	
	bambini convenzionati, della data di nascita e della residenza. Eventuali variazioni	
	dell'elenco devono essere tempestivamente comunicate all'Unione.	
	- copia del bilancio di previsione e copia del bilancio consuntivo del Nido d'infanzia	
	debitamente sottoscritte.	
	- rette applicate alle famiglie.	
	- casellari giudiziali del personale educatore e ausiliario in contatto non occasionale	
	con i bambini.	
	L'E.T. è inoltre tenuto alla massima collaborazione con l'Unione per:	
	- la trasmissione dei dati necessari per l'implementazione della banca dati regionale	
	SPIER,	
	- la trasmissione di quanto necessario per l'attuazione dei progetti regionali	
	e/o statali rivolti alle famiglie, impegnandosi alla trasmissione della	
	documentazione necessaria per svolgere le relative istruttorie e i monitoraggi	
		6

	richiesti.	
	ART. 10 - IMPEGNI DELL'UNIONE	
	Previa verifica della presentazione della documentazione indicata al precedente art.	
	9, l'Unione si impegna a riconoscere all'E.T. per l'anno educativo 2025/2026,	
	l'erogazione di un contributo annuo di € 2.300,00 per ognuno dei 12 posti	
	convenzionati, effettivamente iscritto entro il mese di febbraio 2026, per un	
	importo massimo di € 27.600,00. Nel caso in cui non tutti i posti convenzionati	
	vengano occupati, il contributo verrà erogato in base al numero degli effettivi	
	iscritti.	
	ART.11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'IMPORTO PATTUITO	
	L'importo pattuito sarà liquidato in 3 (tre) soluzioni:	
	la prima, pari al 40% del contributo, entro il 30 dicembre 2025	
	la seconda, pari al 30% entro il 31 marzo 2026	
	la terza, pari al restante 30% entro il 31 luglio 2026 .	
	ART.12 - MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	
	L'Unione Terre di Castelli svolge avvalendosi, se necessario, della Commissione	
	Tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento, attività di vigilanza e di	
	controllo sui Nidi d'infanzia, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale	
	vigente. Può pertanto effettuare sopralluoghi anche senza preavviso o richiedere	
	documentazione non già prevista al precedente art. 9.	
	L'Unione, d'intesa con l'E.T., procede inoltre a verifiche periodiche della presente	
	convenzione allo scopo di evidenziarne la corrispondenza agli scopi che l'hanno	
	originata e alle esigenze delle famiglie.	
	ART. 13 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	
	Ai sensi dell'Art 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, l'E.T. ha l'obbligo di	
		7

	ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa e dell'erogazione delle somme previsto all'art 11 , l'Unione verificherà la regolarità della posizione e in presenza di irregolarità, attiverà il procedimento di intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.	
	ART. 14 - DURATA DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2025/26; avrà pertanto scadenza il 30/6/2026. Prima della scadenza della convenzione, le parti convengono di verificare la possibilità di rinnovare la convenzione agli stessi patti e condizioni della presente o a condizioni migliorative per gli EE.TT., qualora se ne ravvisassero gli estremi in sede di contrattazione.	
	ART.15 INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione come dell'E.T., verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.	
	I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.	
	In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.	
	ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	
	L'E.T., è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo	
		8

	svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla	
	Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni violazione degli	
	obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente	
	convenzione.	
	ART. 17 – CONTROVERSIE	
	Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nella	
	esecuzione del presente atto, sarà competente il Foro di Modena.	
	ART. 18 - SPESE ED ONERI DELLA CONVENZIONE	
	L'E.T. sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai	
	conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione	
	vigente. Sono a carico dell'E.T. tutte le spese inerenti la stipulazione del presente	
	contratto, se dovute. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26	
	aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in	
	caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa	
	parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la	
	registrazione.	
	ART. 19 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione al	
	trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della stessa, dichiarano di	
	essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente	
	normativa in materia di protezione dei dati personali.	
	ART. 20- IMPOSTA DI BOLLO	
	Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso	
	l'apposizione di n.03 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno identificati al n.	
		9

